

BOLLETTINO  **UFFICIALE**

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXX

BARI, 3 MARZO 1999

N. 23

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. (080) 5402259-5402380 - Fax 5402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA LATERZA & LAVIOSA - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Leggi regionali

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1999, n. 12
“RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE”.

Pag. 1190

REGOLAMENTO REGIONALE 1 marzo 1999, n. 1
“MODIFICA DEL REGOLAMENTO REGIONALE 23 GIUGNO 1993, N. 1
‘APERTURA E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI PER MINORI: DETERMINAZIONE DEGLI STANDARD RELATIVI’”.

Pag. 1206

PARTE PRIMA

Leggi regionali

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1999, n. 12

“RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO
IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

TITOLO I
ORDINAMENTO E AMBITI TERRITORIALI

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990, n. 142 “Ordinamento delle autonomie locali” e nella legge 31 gennaio 1994, n. 97 “Nuove disposizioni per le zone montane”, disciplina l’ordinamento, i compiti e il funzionamento delle Comunità montane e ridelimita in zone omogenee i territori montani della Regione.

2. La Regione, ai sensi dell’art. 44 della Costituzione, tutela e valorizza la specificità dei territori montani compresi nei sistemi montuosi del Gargano, dei monti della Daunia e della Murgia mediante idonei interventi per garantirne lo sviluppo economico, sociale e culturale delle popolazioni interessate nonché la loro partecipazione alla predisposizione e attuazione di piani pluriennali di sviluppo nel quadro degli obiettivi strategici stabiliti dall’Unione europea, dallo Stato, dalla programmazione regionale e dalla pianificazione provinciale.

Art. 2
(Natura delle Comunità montane)

1. Le Comunità montane sono enti locali costituiti con legge regionale, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 142 del 1990, tra Comuni montani, parzialmente montani e non montani classificati parte integrante del sistema geografico e socio-economico di una zona omogenea della stessa provincia, allo scopo di:

- a) promuovere la valorizzazione delle zone montane;
- b) eliminare gli squilibri di natura economico-sociale e civile tra i territori delle Comunità montane e il resto della regione;

- c) provvedere all’esercizio associato delle funzioni comunali;
- d) esercitare le funzioni proprie derivanti dalla legislazione regionale di recepimento della legislazione statale e dalle modifiche costituzionali;
- e) esercitare le funzioni a esse delegate dalla Regione e/o dall’Amministrazione provinciale;
- f) promuovere la fusione di tutti o parte dei Comuni associati.

2. Le Comunità montane operano in ciascuna delle zone omogenee di cui all’art. 3 della presente legge.

3. Non possono far parte delle Comunità montane i Comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti.

4. L’esclusione di cui al comma 3 non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o da leggi statali e regionali.

5. Le indennità di carica per gli amministratori delle Comunità montane sono stabilite ai sensi dell’art. 31 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

6. L’eventuale spesa graverà sul bilancio delle Comunità stesse e troverà copertura coi finanziamenti previsti dall’art. 27 della presente legge.

Art. 3
(Costituzione delle zone omogenee)

1. I territori montani della Regione sono quelli classificati tali ai sensi della legislazione vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 ed espressamente identificati con la legge regionale 5 settembre 1972, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I territori di cui al comma 1, nel rispetto delle indicazioni e con le limitazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 28 della legge n. 142 del 1990, sono ripartiti, in base ai criteri di unità territoriale, economica e sociale, nelle sotto elencate zone omogenee:

A - Zona omogenea del Gargano, comprendente i comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Mattinata, Monte S. Angelo, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, S. Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Vico del Gargano, Vieste;

B1 - Zona omogenea dei Monti Dauni settentrionali, comprendente i comuni di Alberona, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza, Valfortore, Motta Montecorvino, Pietra Montecorvino, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, Volturara Appula, Volturino;

B2 - Zona omogenea dei Monti Dauni meridionali, comprendente i comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio Valmaggiore, Castelluccio dei Sauri, Celle S. Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant’Antonio, Sant’Agata di Puglia, Troia;

C1 - Zona omogenea della Murgia barese nord occidentale, comprendente i comuni di Gravina di Puglia,

Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Toritto;

C2 - Zona omogenea della Murgia barese sud orientale, comprendente i comuni di Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Grumo Appula, Noci, Santeramo in Colle;

C3 - Zona omogenea della Murgia tarantina, comprendente i comuni di Crispiano, Massafra, Mottola, Laterza, Montemesola, Palagianello, Palagiano, Castellaneta, Ginosa.

3. In applicazione dell'art. 28, comma 3, della legge n. 142 del 1990, in considerazione della omogeneità con i territori montani confinanti con i quali costituisce parte integrante del sistema geografico e socio-economico, il comune di Rodi Garganico è incluso nella zona omogenea A del Gargano, il comune di Castelluccio dei Sauri è inserito nella zona omogenea B2 dei Monti Dauni meridionali e i comuni di Montemesola, Palagiano e Palagianello nella zona omogenea C3 della Murgia tarantina.

4. Tra i Comuni il cui territorio ricade in ciascuna zona omogenea sono rispettivamente costituite le seguenti Comunità montane:

- a) Comunità montana del Gargano;
- b) Comunità montana dei Monti Dauni settentrionali;
- c) Comunità montana dei Monti Dauni meridionali;
- d) Comunità montana della Muraglia barese nord ovest;
- e) Comunità montana della Murgia barese Sud est;
- f) Comunità montana della Murgia tarantina.

Art. 4

(Modificazione delle zone omogenee delle Comunità montane)

1. La variazione delle zone omogenee di cui all'art. 3 è disposta, previo parere della Consulta di cui all'art. 26 e consultazione degli enti e organismi interessati, con legge regionale.

2. Le leggi regionali che nell'ambito dei territori montani istituiscono nuovi Comuni o modificano le circoscrizioni dei Comuni esistenti, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 142 del 1990, dispongono le conseguenti modifiche delle zone omogenee delle relative Comunità montane.

Art. 5

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 28, comma 4, della legge n. 142 del 1990, individua nell'ambito di ciascuna Comunità montana, con provvedimento legislativo e secondo parametri oggettivi, fasce altimetriche di territorio al fine di garantire la differenziazione e la graduazione degli interventi di competenza della Regione e della Comunità montana.

2. A tal fine le Comunità montane, anche avvalendosi di supporti tecnici e scientifici di altri enti pubblici, nonché di consulenze esterne, entro novanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio comu-

nitario di cui alla presente legge, formulano adeguate proposte in merito alla Giunta regionale, che tengano conto in particolare dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della presenza e della qualità dei servizi, nonché di quello ecologico e dei conseguenti rischi ambientali della zona di competenza.

Art. 6

(Funzioni)

1. Le Comunità montane, anche riunite in Consorzio con le altre Comunità montane dello stesso sistema montuoso e/o con i comuni montani con popolazione superiore a 40 mila abitanti già compresi in una Comunità montana, esercitano funzioni a esse attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione e funzioni delegate dai Comuni, dalle Province e dalla Regione. In particolare:

- a) gestiscono gli interventi speciali per le zone rurali e/o svantaggiate stabiliti dall'Unione europea, dalle leggi dello Stato e della Regione e attuano gli interventi speciali per la montagna definiti dalla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 97 del 1994;
- b) esercitano le funzioni dei Comuni, proprie o delegate, che gli stessi sono tenuti a svolgere ovvero stabiliscono di svolgere in forma associata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 97 del 1994;
- c) esercitano le altre funzioni amministrative a esse attribuite dalla legge o delegate dalla Provincia o dalla Regione;
- d) realizzano le proprie finalità istituzionali attraverso programmi operativi di attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
- e) definiscono, nel quadro della pianificazione urbanistica provinciale, il razionale assetto del territorio in funzione dello sviluppo sostenibile caratterizzato dalla contestuale necessità di garantire la difesa del suolo e di tutela dell'ambiente e la crescita economica, civile e sociale delle popolazioni;
- f) realizzano le infrastrutture e dei servizi idonei a consentire migliori condizioni di vita e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;
- g) concedono contributi finanziari per sostenere le iniziative di natura economica, volte alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali nel quadro di una nuova economia montana basata sulle opportunità dello sviluppo sostenibile;
- h) in caso di istituzioni di parchi regionali il cui ambito territoriale coincide in tutto o è parte di quello di una zona omogenea, la loro gestione viene delegata alla Comunità montana in cui tale parco regionale ricade.

2. La Regione attribuisce o delega alle Comunità montane funzioni nei settori dell'agricoltura, della forestazione, della difesa del suolo e di tutti gli altri settori che, per effetto del riassetto costituzionale e del trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni disciplinato dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dai

decreti legislativi attuativi della medesima, verranno attribuiti alle Regioni.

3. La Regione può delegare ulteriori funzioni a Comunità montane di un ambito provinciale, in considerazione di particolari opportunità derivanti da specifiche condizioni e realtà delle zone montane e dei rapporti istituzionali nell'ambito provinciale stesso.

4. Possono altresì essere delegate alle Comunità montane funzioni esercitate per delega dalle Province. A tal fine, su proposta della Provincia interessata, formulata con il consenso delle Comunità montane, provvede la Giunta regionale.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione definisce, con proprio atto, il quadro unitario delle funzioni da essa attribuite o delegate alle Comunità montane, anche in attuazione delle norme di cui all'art. 3 della legge n. 142 del 1990, della legge n. 97 del 1994, della legge n. 59 del 1997 e dei decreti legislativi attuativi della medesima secondo le procedure di cui al successivo art. 7.

6. Ai fini di cui al presente articolo, la Comunità montana:

- a) adotta e attua il piano pluriennale di sviluppo economico e sociale della propria zona con le caratteristiche indicate al comma 1, lett. e); a tale scopo indirizza le attività e le iniziative degli operatori pubblici e privati, singoli o associati;
- b) adotta piani pluriennali di opere e di interventi e programmi annuali operativi di esecuzione del piano di sviluppo;
- c) promuove la costituzione e sostiene, con il concorso finanziario della Regione, consorzi o aziende per la gestione di beni agro-silvo-pastorali appartenenti alla Comunità montana, alla Regione, ai Comuni e ad altri soggetti pubblici e privati;
- d) promuove, anche in associazione con altre Comunità montane, le forme di gestione del patrimonio forestale di cui all'art. 9 della legge n. 97 del 1994;
- e) stipula convenzioni, accordi di programma e di collaborazione e può costituire consorzi o gestire i servizi secondo le forme di cui all'art. 22 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni.

7. È di competenza delle Comunità montane l'attuazione degli interventi speciali per la montagna nei settori territoriale, economico, sociale e culturale di cui all'art. 1 della legge n. 97 del 1994, finalizzati a ovviare agli svantaggi naturali e permanenti insiti nei territori montani, in modo da assicurare permanenza e pari opportunità alle popolazioni residenti dal punto di vista ambientale, civile, economico e sociale, nonché l'attuazione degli interventi speciali demandati dall'Unione europea.

Art. 7

(Riordino organismi associativi e quadro unitario delle funzioni delle Comunità montane)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge la Regione, sulla base delle funzioni delegate, sulla base del parere fornito dalla Consulta permanente Regione-Enti locali montani di cui all'art. 26:

- a) provvede al riordino degli organismi associativi, con riferimento anche all'attuazione della normativa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
- b) adotta specifici atti finalizzati a fornire un quadro unitario delle funzioni delle Comunità montane.

Art. 8

(Esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi)

1. Ove due o più Comuni appartenenti a una stessa zona omogenea intendano esercitare in forma associata funzioni a essi spettanti o delegate, l'esercizio di queste spetta alla Comunità montana corrispondente. L'Assemblea della Comunità, su richiesta degli enti interessati, può comunque accertare la convenienza che vi provvedano gli enti stessi ai sensi degli artt. 24, 25, 26 e 27 della legge n. 142 del 1990.

2. Per la gestione associata di servizi la Comunità montana può avvalersi delle forme previste dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 142 del 1990, nonché stipulare convenzioni con gli altri enti locali ai sensi dell'art. 24 della medesima legge.

3. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11 della legge n. 97 del 1994.

Art. 9

(Autonomia statutaria)

1. Le Comunità montane hanno autonomia statutaria in armonia con le leggi statali e regionali.

2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi statali e regionali, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e, in particolare, deve prevedere:

- a) la sede, lo stemma e il gonfalone della Comunità montana;
- b) gli obiettivi che l'ente intende perseguire;
- c) le attribuzioni e il funzionamento degli organi, delle commissioni e dei gruppi consiliari;
- d) il numero dei componenti la Giunta comunitaria;
- e) l'eventuale elezione ad Assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio, che comunque devono possedere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità con la carica di Consigliere comunale;
- f) l'indicazione dei casi di incompatibilità, di decadenza, i modi di sostituzione dei Consiglieri, della Giunta e dei suoi componenti;
- g) i poteri di convocazione e di iniziativa dei membri del Consiglio comunitario e dei gruppi partecipanti;
- h) le modalità per l'adozione e l'attuazione del piano pluriennale di cui all'art. 29 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni;

- i) le forme di collaborazione con altri enti pubblici e privati;
- l) le forme di partecipazione popolare e il diritto di accesso nel rispetto della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- m) la regolamentazione dell'istituto del Difensore civico, in analogia a quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 142 del 1990 per i Comuni e per le province;
- n) le norme in materia di demanio, patrimonio e tesoreria dell'ente;
- o) le eventuali modalità di finanziamento da parte dei Comuni membri;
- p) l'organizzazione degli uffici e la gestione dei servizi;
- q) le forme di controllo economico interno alla gestione.

3. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio della Comunità montana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella successiva seduta e lo Statuto è approvato se ottiene la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Tali disposizioni si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. Lo Statuto della Comunità montana, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, è affisso all'albo della Comunità montana per trenta giorni consecutivi.

5. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Art. 10 (Regolamenti)

1. La Comunità montana disciplina la propria organizzazione e attività con appositi regolamenti.

2. Entro sei mesi dalla data di approvazione dello Statuto, il Consiglio delibera il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti, nonché i regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento degli organi e degli uffici, degli organismi di partecipazione e per l'esercizio delle funzioni.

3. A tali effetti i regolamenti, in applicazione dei criteri stabiliti dallo Statuto, disciplinano le competenze degli uffici e le responsabilità attinenti alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente, in conformità con quanto previsto dall'art. 51, comma 3, della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

4. Qualora il Consiglio non ottemperi alla previsione di cui al comma 3 dell'art. 9 e a quella del comma 2 del presente articolo, si provvederà ai sensi della normativa regionale concernente il controllo sostitutivo.

TITOLO II ORGANI DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 11 (Organi)

1. Sono organi della Comunità montana:

- a) il Consiglio;
- b) la Giunta esecutiva;
- c) il Presidente.

2. Il Presidente e la Giunta esecutiva restano in carica per la durata del Consiglio comunitario. Possono essere rieletti consecutivamente una sola volta e comunque non possono ricoprire la stessa carica per più di dieci anni.

Art. 12 (Consiglio)

1. Il Consiglio comunitario è composto dai rappresentanti dei Comuni membri, eletti dai rispettivi Consigli comunali nel proprio seno.

2. Ciascun Comune è rappresentato dal Sindaco o suo delegato e da due consiglieri, uno di maggioranza e uno di minoranza, intendendo come tali la maggioranza e la minoranza determinatasi a seguito della consultazione elettorale. Al fine di evitare reciproche interferenze nel voto, si procede con votazione separata e con voto limitato ad uno, fra i consiglieri eletti nella lista o nelle liste che sono risultate maggioranza nella consultazione comunale e tra quelli eletti nella lista o nelle liste che sono risultate minoranza nella consultazione comunale.

3. Ciascun Consiglio comunale, ogni qualvolta viene rinnovato, entro e non oltre quarantacinque giorni successivi all'insediamento del Consiglio stesso, provvede all'elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio comunitario. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati al Presidente della Comunità montana, che provvede all'insediamento della nuova Assemblea una volta che siano pervenuti i nominativi di almeno tre quarti dei componenti della stessa.

4. Qualora al momento dell'insediamento non risultino espressi tutti i membri del Consiglio, questo è successivamente integrato per iniziativa del Presidente della Comunità montana, in seguito al ricevimento dei relativi atti da parte dei singoli Comuni.

5. I commi 3 e 4 si applicano anche nel caso di elezioni amministrative parziali, ai fini del rinnovo delle rappresentanze dei Comuni interessati dalle elezioni stesse.

6. I singoli membri del Consiglio comunitario sono sostituiti in seguito a dimissioni, perdita della qualità di consigliere comunale, morte, altre cause previste dalla legge.

7. Nel caso di scioglimento anticipato di un Consiglio comunale, anche per i motivi previsti dall'art. 39 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazio-

ni, i rappresentanti eletti dallo stesso nel Consiglio comunitario restano in carica fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti eletti dal Consiglio comunale rinnovato. In tal caso il Commissario governativo sostituisce ad ogni effetto il Sindaco nel Consiglio della Comunità montana.

8. Nei casi diversi da quelli di cui all'art. 39 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, il Commissario straordinario provvede, con nomina da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro che per lo scioglimento dei Consigli sono decaduti dall'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richiede la qualità di consigliere, con sostituzione del Sindaco nel Consiglio della Comunità montana da parte dello stesso Commissario governativo.

9. Le persone così nominate durano in carica finché non vengono regolarmente sostituite dai rispettivi Consigli.

10. La prima seduta del nuovo Consiglio è presieduta dal consigliere più anziano di età fino all'elezione del Presidente.

11. Lo Statuto disciplina altresì, nell'ambito della legge, il funzionamento del Consiglio, con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione. Stabilisce altresì le modalità di sostituzione degli eletti che non accettino la nomina e dei membri del Consiglio che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica.

Art. 13

(Durata in carica del Consiglio)

1. Il Consiglio comunitario ha la stessa durata dei Consigli comunali, così come stabilito dalla legge in vigore all'atto dell'insediamento, e comunque dura in carica sino all'insediamento di quello successivo.

2. Il Consiglio comunitario viene rinnovato nella sua interezza qualora si proceda alla rielezione contestuale di oltre la metà dei Consigli dei Comuni che compongono le Comunità montane.

3. Alla scadenza del periodo di cui al comma 1 e nel caso di cui al comma 2 il Consiglio comunitario si scioglie e tutti i Consigli comunali dei Comuni facenti parte della Comunità montana designano i propri rappresentanti secondo quanto previsto dalla presente legge.

4. Nel caso di consultazione elettorale parziale che non rientra nel caso di cui al comma 2, il Consiglio comunitario provvede alla proclamazione degli eletti nelle persone dei consiglieri nominati dai Consigli comunali rinnovati e, con atto ricognitivo, procede a ratificare la nuova composizione del Consiglio comunitario.

5. In caso di decadenza o di cessazione per qualsiasi causa di un componente del Consiglio, il Consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla comunicazione della vacanza.

6. I consiglieri dimissionari restano in carica sino alla nomina dei loro successori.

7. I Consiglieri decaduti cessano dalla carica entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Art. 14

(Competenze del Consiglio)

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della Comunità.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) lo Statuto dell'ente, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) la pianificazione socio-economica e finanziaria a carattere generale e/o settoriale;
- c) le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;
- d) la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
- f) gli atti di indirizzo in materia di: costituzione di istituzioni e di aziende speciali; assunzione e concessione di pubblici servizi; partecipazione della Comunità montana a società di capitali; affidamento di attività o di servizi mediante convenzioni; contrazione di mutui; acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessione di opera che non siano previsti espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario e di altri funzionari;
- g) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- h) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito della Comunità montana ovvero da essa dipendenti o controllati, nel caso in cui la competenza del Consiglio sia prevista dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o da atti generali del Consiglio, ovvero vi sia l'obbligo, stabilito dai medesimi atti, di assicurare la rappresentanza della minoranza. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi del comma 4 dell'art. 19.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi della Comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

Art. 15

(Funzione di revisione economico-finanziaria)

1. Le funzioni di revisione economico-finanziaria sono esercitate dal Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelto tra gli iscritti all'albo dei Dottori commercialisti, nominato a maggioranza dei componenti del Consiglio e due come componenti, scelti tra gli iscritti all'albo dei Dottori commercialisti o dei ragionieri, nominati a maggioranza dei componenti del Consiglio.

2. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, e può essere confermato una sola volta.

3. Il Collegio dei revisori, nei modi e con le facoltà e i doveri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento:

- a) collabora con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e controllo;
- b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
- c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione dell'ente;
- d) redige apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
- e) esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art. 16

(Giunta esecutiva)

1. La Giunta esecutiva è formata dal Presidente della Comunità montana e da un numero di componenti stabilito dallo Statuto e comunque non superiore a quello previsto dall'art. 33 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni, per un Comune avente popolazione pari a quella di tutti i Comuni ricompresi nell'ambito territoriale della Comunità medesima. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione dello Statuto la Giunta esecutiva è formata dal Presidente e da un numero di assessori pari a quello previsto dall'art. 33 della legge n. 142 del 1990 per un Comune avente popolazione pari alla somma delle popolazioni di tutti i Comuni facenti parte della Comunità montana.

2. Il Consiglio elegge nella sua prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, il Presidente e la lista della Giunta comunitaria. L'elezione avviene con votazioni distinte.

La lista della Giunta comunitaria deve riportare il nome del componente la Giunta incaricato, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, di svolgere le funzioni di Vice Presidente. L'elezione del Presidente e della Giunta deve avvenire comunque entro sessanta giorni dalla data di convocazione del primo Consiglio o dalla data in cui si è verificata la vacanza

o, in caso di dimissioni dalla data di presentazione delle stesse.

3. Lo Statuto può prevedere l'elezione a componente della Giunta esecutiva anche di cittadini esterni al Consiglio, purchè siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune facente parte della Comunità montana e siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere comunale.

4. Il Presidente e la Giunta risultano eletti se riportano un numero di voti pari alla maggioranza dei consiglieri assegnati alla Comunità montana.

5. Al primo scrutinio la votazione è valida purché abbiano partecipato almeno i due terzi dei consiglieri in carica.

6. Per la votazione successiva è sufficiente la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

7. Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà dei componenti la Giunta esecutiva comportano la decadenza dell'intera Giunta esecutiva. La decadenza ha effetto dalla elezione del Presidente e della nuova Giunta.

Art. 17

(Mozione di sfiducia)

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità montana.

2. La mozione deve essere motivata e va sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e deve essere proposta nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta.

3. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia, comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

5. Alla sostituzione di singoli componenti la Giunta dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta del Presidente o cessati dall'ufficio per altre cause, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Presidente.

Art. 18

(Competenze della Giunta esecutiva)

1. La Giunta esecutiva compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla presente legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Presidente, del segretario o dei funzionari.

2. La Giunta esecutiva svolge azione propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, ne attua gli indirizzi generali e riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.

Art. 19
(*Presidente*)

1. Il Presidente rappresenta la Comunità montana.
2. Il Presidente convoca e presiede la Giunta esecutiva e, salvo diversa disposizione statutaria, il Consiglio. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiede un quinto dei consiglieri, con arrotondamento per difetto, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Il Presidente esercita le funzioni ed emana gli atti che gli sono attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Nel caso in cui il Consiglio non effettui le nomine di sua competenza nei termini e nei modi di cui alla lett. h) del comma 2 dell'art. 14, vi provvede il Presidente, nel termine massimo di quindici giorni, nell'ambito di un rapporto di leale collaborazione con il Consiglio, attraverso la conferenza dei Capigruppo consiliari, anche al fine di tutelare i diritti della minoranza, che dovranno comunque essere rappresentate nei casi in cui ne corra l'obbligo.

TITOLO III
UFFICI E PERSONALE

Art. 20
(*Uffici*)

1. Ciascuna Comunità montana ha una propria pianta organica secondo la vigente legislazione.
2. Al personale delle Comunità montane si applicano le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico dei dipendenti dei Comuni.
3. All'ordinamento degli uffici della Comunità montana si applicano le norme previste dall'art. 51 della legge n. 142 del 1990.
4. Agli oneri relativi al personale impiegato per lo svolgimento di funzioni delegate provvedono per quanto di loro competenza, gli enti deleganti.

Art. 21
(*Segretario*)

1. La Comunità montana ha un segretario titolare che deve possedere i requisiti per la partecipazione al concorso per Segretario comunale e provinciale, oppure deve esercitare tale funzione, presso la Comunità montana, alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e degli uffici, coordinandone l'attività; cura l'attuazione dei provvedimenti; è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni; provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.
3. Lo Statuto e il regolamento possono prevedere un vice segretario per lo svolgimento delle funzioni vica-

rie del segretario nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

4. Si applica alle Comunità montane la normativa di cui all'art. 53 della legge n. 142 del 1990.

TITOLO IV
PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E
PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE

Art. 22
(*Piano pluriennale di sviluppo socio-economico*)

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di insediamento del Consiglio, ha come finalità principale il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e il miglioramento dei servizi e rappresenta, per ambito territoriale di competenza, lo strumento di attuazione delle linee e degli obiettivi della pianificazione territoriale di coordinamento.
2. Il piano individua gli obiettivi e le priorità di intervento per il riequilibrio e lo sviluppo del territorio, definisce i fabbisogni sociali e i relativi interventi, indica le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo dei settori produttivi, individua le priorità di realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente ai sensi dell'art. 7 della legge n. 97 del 1994.
3. Il piano pluriennale promuove il coordinamento degli interventi e della relativa spesa degli enti locali e degli enti che concorrono all'attuazione del piano medesimo.
4. Gli enti e le amministrazioni pubbliche ricadenti nell'ambito territoriale della Comunità montana, nell'esercizio delle rispettive competenze, concorrono, con proposte e iniziative nelle forme previste dallo Statuto comunitario, alla formazione degli strumenti di programmazione della Comunità montana e adeguano i loro piani e programmi al piano della Comunità montana.
5. Il piano pluriennale di sviluppo della Comunità montana viene pubblicato per trenta giorni in ogni Comune e ne viene data pubblica informazione per consentire eventuali osservazioni, che devono essere presentate entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione.
6. Il Consiglio, esaminate le osservazioni ed apportate eventuali modifiche al piano, lo trasmette, per l'esame e l'approvazione, alla Provincia.
7. La Provincia approva il piano pluriennale della Comunità montana entro novanta giorni dalla data di ricevimento, previa verifica della compatibilità con gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale della Regione. Trascorso tale termine il piano si intende approvato.
8. La Provincia, quando non approva il piano, lo rinvia entro i successivi trenta giorni al Consiglio comunitario con motivate osservazioni attinenti la com-

patibilità con i piani territoriali e di settore sovraordinati. Il Consiglio comunitario adotta le opportune integrazioni e modificazioni.

9. La procedura disposta dai commi precedenti viene seguita anche per la eventuale revisione del piano.

10. Ai fini del coordinamento, la Provincia, nella formazione dei propri programmi, recepisce i piani di sviluppo delle Comunità montane come parte integrante e con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale e, nell'ambito delle proprie disponibilità, concorre alla realizzazione dei piani e programmi della Comunità montana.

Art. 23

(Programmi pluriennali di opere e interventi)

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si attua attraverso programmi pluriennali di opere e interventi, aggiornati annualmente con programmi operativi di esecuzione articolati in progetti che dovranno prevedere:

- a) la globalità di risorse disponibili nonché le forme di finanziamento che si ritiene di poter utilizzare;
- b) gli obiettivi e i risultati che si intendono raggiungere;
- c) i soggetti attuatori degli interventi nel rispetto dei compiti istituzionali degli enti locali;
- d) i criteri di localizzazione territoriale;
- e) i modi ed i tempi di attuazione.

2. I programmi pluriennali di opere e interventi e i loro aggiornamenti annuali, adottati dalla Comunità montana, sono trasmessi alla Provincia che, verificata la congruità con il piano di sviluppo, li trasmette alla Regione per il loro finanziamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 6, della legge n. 142 del 1990.

3. Tale verifica di congruità viene considerata positivamente effettuata decorsi quarantacinque giorni dalla data in cui i documenti relativi risultano pervenuti alla Provincia.

Art. 24

(Accordi di programma)

1. Per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi previsti da piani e programmi della Comunità montana che richiedono, per la loro complessità, l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, il Presidente della Comunità montana è autorizzato a promuovere accordi di programma nei limiti e con la disciplina prevista dell'art. 27 della legge n. 142 del 1990.

Art. 25

(Partecipazione al piano territoriale di coordinamento)

1. La Comunità montana concorre e partecipa, ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge n. 142 del 1990, all'elaborazione del piano territoriale di coordi-

namento della Provincia formulando le indicazioni urbanistiche per il proprio territorio.

2. La proposta di piano determina gli indirizzi generali di assetto del territorio della Comunità montana e, in via principale, indica:

- a) la localizzazione degli interventi di rilevanza comunitaria previsti dal piano pluriennale di sviluppo;
- b) la localizzazione delle attrezzature pubbliche e collettive e degli impianti tecnologici di interesse comunitario;
- c) i criteri e i vincoli per la tutela del patrimonio storico, artistico, naturale, agricolo, forestale, ambientale e per le autorizzazioni delle trasformazioni d'uso che ne modifichino le strutture e l'assetto;
- d) le destinazioni del territorio in relazione alle vocazioni prevalenti delle sue parti;
- e) le linee di interventi per la sistemazione idrica, idrologica e idraulica forestale per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque.

3. La Provincia approva il piano di coordinamento territoriale provinciale tenendo conto della proposta di piano della Comunità montana. La Provincia comunica eventuali modifiche che intende introdurre alla Comunità montana e la stessa, entro il termine perentorio di quaranta giorni, formula motivato parere in ordine alle modifiche stesse.

Art. 26

(Consulta permanente Regione-Enti locali montani)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni e in applicazione dei principi enunciati dalla legge n. 142 del 1990, dalla legge n. 59 del 1997, istituisce la Consulta permanente Regione-Enti locali montani, quale organo consultivo della Giunta e del Consiglio regionale.

2. Fanno parte della Consulta:

- a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede;
- b) il Presidente della Commissione consiliare competente per la materia degli enti locali;
- c) tre Presidenti delle Comunità montane o loro delegati in rappresentanza di ciascun sistema montuoso pugliese;
- d) i Presidenti della delegazione regionale dell'UNCEM, dell'ANCI e dell'UPP o loro delegati;
- e) i Presidenti delle Province nei cui territori hanno sede le Comunità Montane o loro delegati;
- f) un rappresentante dei Comuni fino a mille abitanti, designati d'intesa fra ANCI e UNCEM;
- g) un rappresentante dei Comuni fino a 5 mila abitanti designati d'intesa fra ANCI e UNCEM;
- h) un rappresentante dei Comuni fino a 10 mila abitanti designati d'intesa fra ANCI e UNCEM;
- i) un rappresentante dei Comuni fino a 20 mila abitanti designati d'intesa fra ANCI e UNCEM;
- l) un rappresentante dei Comuni montani o parzial-

mente montani superiori a 40 mila abitanti designati d'intesa fra ANCI e UNCEM;

m) il funzionario regionale responsabile dell'economia montana o suo delegato con funzioni di segretario;

3. La Consulta nomina un vice Presidente fra i componenti nominati dagli enti locali montani.

4. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base delle indicazioni fornite dall'ANCI e dall'UNCEM entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata designazione la Consulta sarà insediata con i soli componenti di diritto.

5. La Consulta è convocata almeno due volte l'anno dal Presidente della Giunta regionale, o dall'Assessore competente, se delegato, d'intesa con la competente Commissione consiliare e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti.

6. La Consulta formula proposte e pareri obbligatori sui seguenti punti:

- a) riordino degli organismi associativi di cui all'art. 7, lett. a);
- b) adozione di leggi e atti regionali di cui all'art. 7, lett. b);
- c) criteri di ripartizione delle risorse finanziarie attribuite agli enti locali montani;
- d) relazione annuale sullo stato delle montagne pugliesi;
- e) atti di programmazione di competenza della Giunta e del Consiglio e in particolare nelle materie attuative della legge n. 97 del 1994, della legge n. 59 del 1997 e dei relativi decreti;
- f) ogni argomento che il Presidente della Giunta o del Consiglio regionale ritiene utile sottoporre all'esame della Consulta o richiama secondo le procedure del comma 5 del presente articolo.

7. La sede della Consulta è stabilita presso la Regione, che ne garantisce il funzionamento.

8. Analoghe consultazioni possono essere istituite a livello provinciale.

TITOLO V FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 27 (Fondi di finanziamento)

1. La Regione concorre al finanziamento delle Comunità montane per il perseguimento delle finalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, all'art. 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93 e agli artt. 28 e 29 della legge n. 142 del 1990 e delle finalità di cui alla legge n. 97 del 1994.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è determinato con la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e costituisce, con i fondi di cui all'art. 1 della legge n. 93 del 1981,

all'art. 2 della legge n. 97 del 1994 e gli altri stanziamenti statali e regionali per la finalità di sviluppo dei territori montani, il Fondo regionale per la montagna.

3. Il Fondo regionale per la montagna è alimentato da:

- a) i fondi di cui all'art. 1 della legge n. 93 del 1981 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) i fondi di cui all'art. 2 della legge n. 97 del 1994;
- c) i fondi previsti dalle altre leggi statali trasferiti alle Regioni;
- d) i fondi previsti dalle leggi regionali e dalle risorse finanziarie proprie della Regione.

4. Oltre che dal Fondo regionale per la montagna le fonti di finanziamento per le Comunità montane sono costituite da:

- a) finanziamenti provenienti da Comuni, Province e Regione per l'esercizio di funzioni delegate;
- b) fondi dello Stato e dell'Unione europea assegnati direttamente alla Comunità montana;
- c) lasciti e donazioni.

Art. 28 (Riparto dei fondi)

1. Il Fondo regionale per la montagna è ripartito tra le Comunità montane secondo i seguenti criteri:

- a) 10 per cento in parti uguali fra tutte le Comunità montane;
- b) 30 per cento in proporzione diretta alla popolazione montana delle Comunità comunicata dall'UNCEM e riferita alla più recente pubblicazione ufficiale;
- c) 60 per cento in proporzione diretta alla superficie territoriale montana secondo i dati risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'UNCEM.

2. I programmi annuali delle opere e degli interventi adottati dal Consiglio della Comunità montana e verificati dall'Amministrazione provinciale secondo le procedure di cui all'art. 22, sono trasmessi alla Regione per il totale o parziale finanziamento e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo regionale per la montagna assegnate a ciascuna Comunità montana.

Art. 29 (Gestione finanziaria e contabile)

1. Alla gestione finanziaria e contabile della Comunità montana si applicano le norme previste dagli artt. 55, 56 e 57 della legge n. 142 del 1990.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 (Controlli)

1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti della Comunità montana si esercita in conformità con le disposizioni di cui al Capo X della legge n. 142 del

1990, all'art. 17, commi 33 e seguenti, della legge 15 settembre 1997, n. 127 e successive modifiche, nonché della normativa regionale in materia.

2. Il controllo sugli organi viene esercitato secondo quanto disposto dagli artt. 39 e 40 della legge n. 142 del 1990 e successive modifiche.

Art. 31

(Definizione rapporti - Nomina Commissari)

1. Il Presidente della Giunta regionale procede con decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nomina di Commissari, nelle persone dei Presidenti pro-tempore delle Comunità montane interessate, e dei sub-commissari, per regolare i rapporti finanziari e amministrativi esistenti e per trasferire il patrimonio e il personale in conseguenza del riordino delle Comunità montane operato con la presente legge.

2. I Commissari di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla nomina, provvedono all'insediamento dei Consigli delle Comunità montane previsti dalla presente legge e al trasferimento di tutti gli atti e rapporti della corrispondente Comunità riordinata.

3. In caso di inadempienza trascorsi sessanta giorni dalla nomina, il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina di un Commissario ad acta per gli adempimenti di cui al comma 1.

4. Nelle more della nomina dei Commissari, l'attività amministrativa, istituzionale e operativa delle Comunità montane continua ad essere curata dagli organi degli enti montani individuati dalla legge regionale 5 settembre 1972, n. 9 e successive modificazioni.

Art. 32

(Abrogazione di norme)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) la legge regionale 5 settembre 1972, n. 9 "Costituzione delle Comunità Montane";
- b) il regolamento regionale 18 luglio 1974, n. 2 "Esecuzione della legge regionale 5 settembre 1972, n. 9";
- c) la legge regionale 14 aprile 1975, n. 34 "Modifica della legge regionale 5 settembre 1972, n. 9";
- d) la legge regionale 25 novembre 1976, n. 25 "Modifica della legge regionale 14 aprile 1975, n. 34";
- e) l'art. 11 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15 "Attuazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura e l'istituzione di un regime di interventi a favore dell'agricoltura di montagna e talune zone svantaggiate" e successive disposizioni a esso correlate (artt. 3, 8 e 9 legge regionale 29 giugno 1979, n. 38 - art. 7 legge regionale 9 giugno 1980, n. 66 - art. 14 legge regionale 1° febbraio 1982, n. 7);
- f) gli artt. 20, 21 e 22 della medesima legge regionale 3 marzo 1978, n. 15, così come modificati e/o

sostituiti dalle leggi regionali 3 marzo 1978, n. 16, 4 settembre 1979, n. 63, 28 gennaio 1980, n. 14 e 3 novembre 1982, n. 29, ferma la competenza delle Comunità montane in ordine alla misura dell'indennità compensativa così come disciplinato dal POP;

- g) l'art. 10 della legge regionale 29 giugno 1979, n. 38 "Intervento regionale per lo sviluppo e il potenziamento della meccanizzazione in agricoltura";
- h) l'art. 11 della legge regionale 17 luglio 1981, n. 41 "Utilizzazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate in attuazione della legge nazionale n. 440 del 4 agosto 1978";
- i) gli artt. 18 e 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 54 "Programmi regionali di sviluppo agricolo e forestale ai sensi della legge n. 984 del 1977, organizzazione e snellimento delle procedure";
- l) gli artt. 1 e 5, comma 2, della legge regionale 3 novembre 1982, n. 29 "Indennità compensativa - Modifiche alle leggi regionali n.15 del 3 marzo 1978 e n. 14 del 28 gennaio 1980. Delega delle funzioni alle Comunità montane";
- m) la legge regionale 25 giugno 1983, n. 13 "Norme per l'ulteriore finanziamento dei programmi delle Comunità montane e la valorizzazione delle zone montane";
- n) l'art. 9 della legge regionale 8 giugno 1985, n. 60 "Delega ai Comuni e alla Comunità montana del Sub-Appennino Dauno meridionale degli interventi previsti dall'art. 18 della legge 14 maggio 1981, n. 219" così come integrato dall'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 36.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili.

3. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nella legislazione sui Comuni.

INDICE

TITOLO I: Ordinamento e ambiti territoriali

- Art. 1 - Finalità
 Art. 2 - Natura delle Comunità montane
 Art. 3 - Costituzione delle zone omogenee
 Art. 4 - Modificazione delle zone omogenee delle Comunità montane
 Art. 5 -
 Art. 6 - Funzioni
 Art. 7 - Riordino organismi associativi e quadro unitario delle funzioni delle Comunità montane
 Art. 8 - Esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi
 Art. 9 - Autonomia statutaria
 Art. 10 - Regolamenti

TITOLO II: Organi delle Comunità Montane

- Art. 11 - Organi
- Art. 12 - Consiglio
- Art. 13 - Durata in carica del Consiglio
- Art. 14 - Competenze del Consiglio
- Art. 15 - Funzione di revisione economico-finanziaria
- Art. 16 - Giunta esecutiva
- Art. 17 - Mozione di sfiducia
- Art. 18 - Competenze della Giunta esecutiva
- Art. 19 - Presidente

TITOLO III: Uffici e personale

- Art. 20 - Uffici
- Art. 21 - Segretario

TITOLO IV: Programmazione socio-economica e pianificazione territoriale

- Art. 22 - Piano pluriennale di sviluppo socio-economico
- Art. 23 - Programmi pluriennali di opere e interventi
- Art. 24 - Accordi di programma
- Art. 25 - Partecipazione al piano territoriale di coordinamento
- Art. 26 - Consulta permanente Regione-Enti locali montani

TITOLO V: Finanza e contabilità

- Art. 27 - Fondi di finanziamento
- Art. 28 - Riparto dei fondi
- Art. 29 - Gestione finanziaria e contabile

TITOLO VI: Norme transitorie e finali

- Art. 30 - Controlli
- Art. 31 - Definizione rapporti - Nomina Commissari
- Art. 32 - Abrogazioni di norme

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 24 febbraio 1999

DISTASO

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art.12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.

Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Note all'Art. 1

- La L. 8 giugno 1990, n. 142 è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 135 S.O. del 12-6-1990.

- La L. 31 gennaio 1994, n. 97 è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 32 S.O. del 9-2-1994.

Note all'Art. 2

- Si riporta il testo dell'art. 28 della L. 142/90:

Art. 28
Natura e ruolo

1. Le comunità montane sono enti locali costituiti con leggi regionali tra comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché la fusione di tutti o parte dei comuni associati.

2. Le comunità montane hanno autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali e non possono, di norma, avere una popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Dalle comunità montane sono comunque esclusi i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti e i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva. Detta esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalle Comunità europee o dalle leggi statali e regionali.

3. La legge regionale può prevedere l'esclusione dalla comunità montana i quei comuni parzialmente montani che possono pregiudicare l'omogeneità geografica o socio-economica; può prevedere altresì l'inclusione di quei comuni confinanti, con popolazione non su-

periore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.

4. Al fine della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.

- La L. 25 marzo 1993, n. 81 "Elezioni dirette del Sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 72 S.O. del 27-3-1993; l'art. 31 così dispone:

Art. 31
Indennità degli amministratori locali

1. Sino alla approvazione della riforma della disciplina dettata dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816:

a) i limiti delle indennità mensili di carica previsti per ciascuna classe di comuni e di province nelle tabelle A e D allegate alla citata legge n. 816 del 1985 (26), come aggiornati da ultimo dal decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 1991, sono raddoppiati, ed entro tali limiti i consigli comunali e provinciali possono deliberare l'adeguamento delle indennità;

b) le indennità di presenza dei consiglieri comunali e provinciali determinate ai sensi della citata legge n. 816 del 1985 possono essere aumentate fino al 50 per cento.

2. All'eventuale maggiore onere finanziario derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i comuni e le province provvedono nei limiti delle disponibilità di bilancio con le entrate ordinarie proprie e con le minori spese conseguenti alla riduzione del numero degli assessori e dei consiglieri, nonché in coerenza con gli indirizzi della politica economica nazionale.

Note all'Art. 3

- La L.R. 5 settembre 1972, n. 9 "Costituzione della Comunità Montana", pubblicata nel B.U.R. n. 19/72 è stata modificata dalla LL.RR. 34/75 e 25/76.

-Per l'art. 28 della L. 142/90 vedi note all'art. 2.

Note all'Art. 6

- Si riporta il testo degli artt. 1 e 11 della L. 97/94:

Art. 1
Finalità della legge

1. La salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, rivestono carattere di preminente interesse nazionale. Ad esse concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali i sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento, di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

3. Quando non diversamente specificato, le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunità montane ride-limitate ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Ai fini della presente legge, per "comuni montani" si intendono "comuni facenti parte di comunità montane" ovvero "comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni" in mancanza della ride-limitazione.

4. Sono interventi speciali per la montagna le azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano. Le azioni riguardano i profili:

a) territoriale, mediante formule di tutela e di promozione delle risorse ambientali che tengano conto sia del loro valore naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema dei trasporti e della viabilità locale;

b) economico, per lo sviluppo delle attività economiche presenti sui territori montani da considerare aree depresse;

c) sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività;

d) culturale e delle tradizioni locali.

5. Le regioni e le province autonome concorrono alla tutela e alla valorizzazione del proprio territorio montano mediante gli interventi speciali, nel rispetto dell'articolo 4, comma 6, della Carta europea dell'autonomia locale, di cui alla legge 30 dicembre 1989, n. 439.

6. Le disposizioni della Presente legge si applicano altresì ai territori compresi nei parchi nazionali montani istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 11

Esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi pubblici

1. Le comunità montane, anche riunite in consorzio fra loro o con comuni montani, in attuazione dell'art. 28, comma 1, della L. 8 giugno 1990 142, promuovono l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo ai settori di:

a) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio;

b) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione in energia;

c) organizzazione del trasporto locale, e in particolare del trasporto scolastico;

d) organizzazione del servizio di polizia municipale;

e) realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei comuni montani;

f) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei territori montani;

g) realizzazione di opere pubbliche d'interesse del territorio di loro competenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni montani possono delegare alle comunità montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi; in particolare, possono delegarle a contrarre, in loro nome e per loro conto, mutui presso la Cassa depositi e prestiti o istituti di credito, anche per la realizzazione di opere igieniche.

3. I comuni e le comunità montane, nelle materie che richiedono una pluralità di pareri anche di più enti, adottano appropriate procedure di semplificazione dell'azione amministrativa ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

- La L. 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 56/L S.O. 17-3-1997.

- L'art. 3 della L. 142/90 così dispone:

Art. 3

Rapporti tra regioni ed enti locali

1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, ferme restando le funzioni che attengano ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, le regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.

2. Al fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dalla presente legge in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.

3. La legge regionale disciplina la cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

4. La regione determina gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.

5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

6. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.

7. La legge regionale fissa i criteri e le procedure per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.

8. La legge regionale disciplina altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità tra gli strumenti di cui al comma 7 e i programmi regionali, ove esistenti.

- L'art. 9 della L. 97/94 così dispone:

Art. 9

Forme di gestione del patrimonio forestale

1. Le comunità montane, singolarmente o in associazione tra loro, nell'ambito del proprio territorio e d'intesa con i comuni ed altri enti interessati, sono tenute a promuovere la gestione del patrimonio forestale mediante apposite convenzioni tra i proprietari. Possono altresì promuovere la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata. Tutte le forme di gestione previste dal presente articolo possono godere dei benefici previsti dall'art. 139, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari o forestali e il Ministero dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono attribuire alle comunità montane e ai comuni montani finanziamenti per interventi di forestazione o di agricoltura eco-compatibile nell'ambito del piano forestale nazionale, nonché finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti CEE a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) e di programmi comunitari.

3. Le comunità montane individuano idonei ambiti territoriali per la razionale gestione e manutenzione dei boschi e promuovono in tali ambiti la costituzione di consorzi di miglioramento fondiario ai sensi degli articoli 71 e seguenti del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, ovvero di associazioni di proprietari riconosciute idonee dalle regioni e volte al rimboschimento, alla tutela ed migliore gestione dei propri boschi.

4. Le comunità montane possono altresì essere delegate dalle regioni, dalle province e dai comuni alla gestione del relativo demanio forestale.

5. Alle comunità montane e ai comuni montani, ai consorzi ed alle associazioni di cui ai commi 1 e 3 possono essere affidati con legge regionale compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici, oltre che forestali, ed inoltre di tutela,

assistenza tecnica, monitoraggio e ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi di loro competenza. A tal fine detti organismi potranno beneficiare anche di contributi commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, con finalità di interesse generale, assunti mediante apposite convenzioni pluriennali.

– Si riporta il testo dell'art. 22 della L. 142/90 così come modificato dall'art. 17, comma 5B della L. 127/97:

Art. 22
Servizi pubblici locali

1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.

3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Nota all'Art. 7

– La L. 18 maggio 1989, n. 183 è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 120 S.O. del 25-5-1989.

Note all'Art. 8

– Si riporta il testo degli artt. 23, 24, 25, 26 e 27 della L. 142/90; il testo dell'art. 24 è aggiornato con le modifiche recate dal D.L. 28 agosto 1995, n. 361; il testo dell'art. 27 è aggiornato con le modifiche recate dalla L. 15 maggio 1997, n. 127:

Art. 23
Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.

Art. 24
Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria tra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare.

Art. 25
Consorzi

1. I comuni e le province, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 23, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 24, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 36, e dalla lettera n) del comma 2 dell'articolo 32, e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

7-bis. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

Art. 26
Unioni di comuni

1. In previsione di una loro fusione, due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, possono costituire una unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

2. Può anche far parte dell'unione non più di un comune con popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti.

3. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Sono organi dell'unione il consiglio, la giunta ed il presidente, che sono eletti secondo le norme di legge relative ai comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione. Il regolamento può prevedere che il consiglio sia espressione dei comuni partecipanti alla unione e ne disciplina le forme.

5. Il regolamento dell'unione contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i comuni.

6. Entro dieci anni dalla costituzione dell'unione deve procedersi alla fusione, a norma dell'articolo 11. Qualora non si pervenga alla fusione, l'unione è sciolta.

7. Alla unione di comuni competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.

8. Le regioni promuovono le unioni di comuni ed a tal fine provvedono alla erogazione di contributi aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli comuni. In caso di erogazione di contributi aggiuntivi, dopo dieci anni dalla costituzione l'unione di comuni viene costituita in comune con legge regionale, qualora la fusione non sia stata deliberata prima di tale termine su richiesta dei comuni dell'unione.

Art. 27
Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

7. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.

8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Restano salve le competenze di cui all'art. 7, L. 1^o marzo 1986, n. 64.

– L'art. 11 della L. 97/94 è riportato nella nota all'articolo 6.

Note all'Art. 9

– Si riporta il testo degli artt. 8 e 29 della L. 142/90.

Art. 8
Difensore civico

1. Lo statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del

difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.

Art. 29
Funzioni

1. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità economica europea o dalle leggi statali e regionali.

2. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dalla regione spetta alle comunità montane. Spetta altresì alle comunità montane l'esercizio ogni altra funzione ad esse delegata dai comuni, dalla provincia e dalla regione.

3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Comunità economica europea, dallo Stato e dalla regione, che possono concorrere alla realizzazione di programmi annuali operativi di esecuzione del piano.

4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.

5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.

6. Le regioni provvedono, mediante gli stanziamenti di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93 (5), a finanziare i programmi annuali operativi delle comunità montane, sulla base del riparto di cui al numero 3) del quarto comma dell'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (5/a), ed all'articolo 2 della citata legge n. 93 del 1981.

7. Sono abrogati:

a) l'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 (5/a), come sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, ed il secondo comma dell'articolo 14 della citata legge n. 991 del 1952;

b) gli articoli 3, 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

8. La comunità montana può essere trasformata in unione di comuni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 26, anche in deroga ai limiti di popolazione.

– La L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" è pubblicata nella Gazz. Uff. n. 192 del 18-8-1990.

Note all'Art. 10

– Il DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, in attuazione dell'art. 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" è stato ripetutamente modificato, in ultimo dai Decreti legislativi nn. 80 e 378 del 1998.

– Si riporta il testo dell'art. 51 della L. 142/90 così come modificato ed integrato dal DLgs 29/93 e dalle leggi 127/97 e 191/98:

Art. 51
Organizzazione degli uffici e del personale

1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare degli enti si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla legge il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui al presente comma.

2. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

f-bis) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

3-bis. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione del comma 68, lettera c), dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

3-ter. In attesa di apposita definizione contrattuale, nei comuni di cui al comma 3-bis, ai responsabili di uffici e servizi possono essere assegnate indennità di funzione localmente determinate, nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio dei comuni medesimi.

3-quater. Nei comuni tra loro convenzionati per l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri comuni, in attesa di apposita definizione contrattuale, possono essere assegnate indennità di funzione in deroga alle normative vigenti. La relativa maggiore spesa sarà rimborsata dagli altri enti convenzionati nei termini previsti dalla convenzione.

4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

5. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

5-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di

competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, purché l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al precedente periodo il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale (8/m).

8. - 9. - 10.

11. Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici ed al personale degli enti dipendenti, dei consorzi e delle comunità montane, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.

Nota all'Art. 12

- L'art. 39 della L. 142/90, modificato e integrato dal DL 42/93 e dalle leggi 81/93 e 127/97, così dispone:

Art. 39

Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali

1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interioro:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;

2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;

2-bis) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento

continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

7. Iniziativa la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8. abrogato.

Nota all'Art. 16

– L'art. 33 della L. 142/90, modificato dalla L. 81/93, così dispone:

Art. 33 Composizione delle giunte

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a due nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti; non superiore a quattro nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti; non superiore a sei nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a otto nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane.

2. La giunta provinciale è composta dal presidente, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore ad un quinto dei consiglieri assegnati all'ente, con arrotondamento all'unità immediatamente superiore o inferiore in modo da ottenere un numero pari e comunque non superiore ad otto.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini noti facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

Nota all'Art. 20

– Il testo dell'art. 51 della L. 142/90 è riportato in nota all'art. 10.

Nota all'Art. 22

– Si riporta il testo dell'art. 7 della L. 97/94:

Art. 7 Tutela ambientale

1. I piani pluriennali di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 29, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno come finalità principale il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche ed il miglioramento dei servizi; essi inoltre individuano le priorità di realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale, l'uso delle risorse idriche, la conservazione del patrimonio monumentale, dell'edilizia rurale, dei centri storici e del paesaggio rurale e montano, da porre al servizio dell'uomo a fini di sviluppo civile e sociale.

2. Le previsioni di interventi per la salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale e l'uso delle risorse idriche, sono coordinate con i piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e sono rese coerenti con gli atti di indirizzo e di coordinamento emanati ai sensi della predetta legge.

3. Allo scopo di riconoscere il servizio svolto dall'agricoltura in montagna, la legge regionale disciplina la concessione, attraverso le comunità montane, di contributi fino al 75 per cento del loro costo per piccole opere ed attività di manutenzione ambientale concernenti proprietà agro-silvo-pastorali. Possono essere ammessi a contributo anche gli interventi svolti da imprenditori agricoli a titolo non principale.

Nota all'Art. 23

– Il testo dell'art. 29 della L. 142/90 è riportato in nota all'art. 9.

Nota all'Art. 24

– Il testo dell'art. 27 della L. 142/90 è riportato in nota all'art. 8.

Note all'Art. 27

– Si riporta il testo degli artt. 1 e 2 della L. 3 dicembre 1971, n. 1102 "Nuove norme per lo sviluppo della montagna" pubblicato nella Gazz. Uff. n. 324 del 23-12-1971:

Art. 1 Finalità

Le disposizioni della presente legge sono rivolte a promuovere, in attuazione degli articoli 44, ultimo comma, e 129 della Costituzione, la valorizzazione delle zone montane favorendo la partecipazione delle popolazioni, attraverso le Comunità montane, alla predisposizione e alla attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali dei rispettivi comprensori montani ai fini di una politica generale di riequilibrio economico e sociale nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e dei programmi regionali.

Art. 2. Finalità e mezzi per il loro raggiungimento

La presente legge si propone:

1) di concorrere, nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, alla eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, alla difesa del suolo e alla protezione della natura mediante una serie di interventi intesi a:

a) dotare i territori montani, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;

b) sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una nuova economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;

c) fornire alle popolazioni residenti nelle zone montane, riconoscendo alle stesse la funzione di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti, necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano;

d) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane;

2) di realizzare gli interventi suddetti attraverso piani zonali di sviluppo da redigersi ed attuarsi dalle Comunità montane e da coordinarsi nell'ambito dei piani regionali di sviluppo.

– Si riporta il testo dell'art. 1 della L. 93/81 così come modificato dall'art. 21 del DL 2 marzo 1989, n. 66:

Art. 1 Finanziamenti delle comunità montane

I fondi destinati al perseguimento delle finalità di cui agli articoli 1, 2 e 5, L. 3 dicembre 1971, n. 1102, sono previsti nella legge finanziaria di cui all'art. 11, L. 5 agosto 1978, n. 468, e costituiscono, con riferimento alla quota prevista per le singole regioni dalla tabella A allegata alla presente legge, contributo speciale ai sensi dell'art. 119, terzo comma, della Costituzione e dell'art. 12, L. 16 maggio 1970, n. 281.

Le quote percentuali della tabella A sono fissate sulla base di due parametri: popolazione censita e superficie dei territori classificati montani, tenendo conto per le province autonome di Trento e Bolzano dell'articolo 68-ter dello statuto speciale approvato con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e per il Mezzogiorno dall'art. 4, L. 6 ottobre 1971, n. 853.

La tabella A si intende automaticamente aggiornata allorché i parametri citati subiscono variazioni, secondo i dati pubblicati dall'UNCEM (Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna) e riferiti al 31 dicembre del penultimo anno precedente.

Il Ministro del bilancio provvede annualmente entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato alla erogazione dei fondi di cui al primo comma alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Il sesto comma dell'art. 5, L. 3 dicembre 1971, n. 1102, è abrogato.

– Il testo degli artt. 28 e 29 della L. 142/90 è riportato rispettivamente in nota agli articoli 2 e 9.

Note all'Art. 29

– Si riporta il testo degli artt. 55 (così come modificato dalla L. 127/97), 56 e 57 (così come modificato dal DL 8/93) della L. 142/90:

Art. 55**Bilancio e programmazione finanziaria**

1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato.
2. I comuni e le province deliberano entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza.
4. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
6. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
7. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
8. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo (9/f).

Art. 56**Deliberazioni a contrattare e relative procedure**

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
2. Gli enti locali si attengono alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 57**Revisione economico-finanziaria**

1. I consigli comunali e provinciali eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori dei Conti devono essere scelti:
 - a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. Il collegio dei revisori in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
6. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.
8. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
9. Lo statuto può prevedere forme di controllo economico interno nella gestione.

LAVORI PREPARATORI

- Proposta di legge dei Consiglieri Carrozzo, Colangelo, Lospinuso, Marmo, Tateo, del 17-2-1997;
- Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 27-10-1998;
- Rinviata a nuovo esame dal Commissario del Governo il 4-12-1998;
- Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 3-2-1998;
- Vistata dal Commissario del Governo con nota del 22-2-1998.

REGOLAMENTO REGIONALE 1 marzo 1999, n. 1**“MODIFICA DEL REGOLAMENTO REGIONALE 23 GIUGNO 1993, N. 1 ‘APERTURA E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI PER MINORI: DETERMINAZIONE DEGLI STANDARDS RELATIVI’”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 1 marzo 1999

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:**Art. 1**

1. Il comma 2 dell'art. 15 del regolamento regionale 23 giugno 1993, n. 1 è così sostituito:

“2. I servizi di cui il precedente comma, per i quali alla data del 30 giugno 1998 è stata prodotta all'Assessore regionale ai servizi sociali, anche in parte, la documentazione richiesta per la verifica della corrispondenza alle norme regolamentari, sono autorizzati a proseguire le attività assistenziali sino all'approvazione del provvedimento regionale di corrispondenza o di non corrispondenza da emanarsi al massimo entro il 30 giugno 1999.

Gli enti sono obbligati a perfezionare gli atti entro il 30 aprile 1999”.

DISTASO

